

Circol@re nr. 17 del 30 marzo 2021

I PAGAMENTI DELLE CARTELLE E DELLA ROTTAMAZIONE TER LE NOVITÀ DEL DECRETO "SOSTEGNI"

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

*Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (decreto Sostegni) introduce ulteriori **rinvii e proroghe per cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, ingiunzioni** per aiutare i contribuenti colpiti dalle chiusure. Analizziamo le principali novità in materia di riscossione*

I PAGAMENTI DEI DEBITI ERARIALI

Il decreto Sostegni modifica l'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, norma di riferimento per i termini di versamento delle **cartelle già notificate prima dell'emergenza Covid 19**, ma in modo più limitato di quanto ci si aspettava.

La sospensione dell'obbligo di pagamento, già operativa dall'8 marzo 2020 (o dal 21 febbraio per i residenti nelle zone rosse di cui all'allegato 1 al d.p.c.m. 1° marzo 2020) fino al 28 febbraio 2021, è ora estesa **fino al 30 aprile 2021**.

Non è stato però, contrariamente a quanto previsto nella prima bozza diffusa, allungato **il termine entro il quale pagare i debiti** una volta cessata la sospensione: tale termine resta l'ultimo giorno del mese successivo (quindi **l'ultimo giorno di maggio**) e non il sessantesimo successivo al termine della sospensione.

Sono interessate dall'intervento le scadenze di pagamento di:

- **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione;
- **avvisi di accertamento esecutivi** (già affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione);
- **atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane** ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali (dazi doganali e contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero) e della connessa IVA all'importazione;
- **ingiunzioni degli enti territoriali**;
- **accertamenti esecutivi degli enti locali**.

Fino al termine indicato, ovvero il 30 aprile, restano inibite anche le azioni esecutive e le notifiche delle cartelle di pagamento. Quanto a queste ultime, nella bozza del decreto era stato previsto che non fossero sospese ma dovessero proseguire, sebbene con una funzione meramente "partecipativa della pretesa".

La versione definitiva elimina questa modifica, per cui **le cartelle di pagamento continueranno a non essere notificate fino al 30 aprile 2021**.

I DEBITI DELLA ROTTAMAZIONE-TER

In perfetta linea con le anticipazioni (e con il comunicato del Mef del 27 febbraio scorso), invece, la **proroga dei termini di pagamento delle rate scadute della Rottamazione-ter** (artt. 3 e 5 del d.l. 119/2018, e successive modifiche, integrazioni e riaperture dei termini), che **sana la posizione di tutti quelli che non hanno rispettato la scadenza del 1° marzo 2021**.

Sono ora previste due nuove scadenze, e precisamente:

- **31 luglio 2021** per le rate in scadenza il **28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2020**;
- **30 novembre 2021** per le rate in scadenza il **28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021**.

Ai fini dell'efficacia della rottamazione **è necessario pagare entro i termini sopra indicati**, con applicazione (e questa è un'altra anticipazione confermata nel decreto) del comma 14-bis dell'articolo 3 del d.l. 119/2018, che prevede una **tolleranza di cinque giorni** per non decadere in caso di versamento tardivo di una rata.

La proroga riguarda il pagamento delle rate della "rottamazione-ter" (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del "saldo e stralcio" (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018).

Quindi, **senza alcun aggravio**, sarà possibile **provvedere ai versamenti dovuti entro il 5 agosto** ed entro il **6 dicembre 2021** (perché il 5 cade di domenica).

LA CANCELLAZIONE DEI RUOLI

Lo stralcio, ovvero la **cancellazione dei ruoli** affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**, riguarda i carichi di **importo inferiore a 5.000 euro** alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni.

Al fine di **verificare se un carico rientra o meno** nella previsione del decreto, si deve tenere presente che:

- il carico comprende sorte capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
- si deve intendere correttamente il significato della parola carico, che si identifica con la partita di ruolo, ossia l'unità non frazionabile che compone il ruolo stesso, e che deriva da un singolo procedimento di controllo dell'Ufficio. La partita può essere, quindi, solo una parte dell'importo contenuto nella cartella di pagamento; d'altro canto, la partita è di norma costituita da più articoli di ruolo, corrispondenti a diverse imposte (ad esempio un carico che deriva da un avviso di accertamento che contesta Ires per 4.000, Irap per 1.000 ed Iva per 2.000 non rientra nello stralcio, perché costituisce una singola partita di importo superiore a 5.000 euro);
- un valore originariamente superiore a 5.000 euro può essere stato ridotto per i pagamenti già effettuati fino alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (anche con le varie versioni della rottamazione) e rientrare oggi nello stralcio; anzi, la norma precisa che rientra nello stralcio anche se è ancora compreso in un rateizzo da rottamazione in corso, dal quale dovrà evidentemente essere espunto.

Sono comunque **esclusi dallo stralcio** i carichi relativi a:

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni del Consiglio Euratom 2007/436/CE del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE del 26 maggio 2014, ovvero ai dazi doganali[1] ed ai contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero;
- Iva riscossa all'importazione.

La soglia di reddito

La principale novità del decreto è che la cancellazione dei debiti non riguarda tutti, ma **solo i soggetti con reddito imponibile inferiore a 30.000 euro**. La soglia deve essere verificata:

- per le persone fisiche, in riferimento all'anno 2019;
- per i soggetti diversi, in riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Presumibilmente l'introduzione delle soglie di reddito non modificherà le modalità di effettuazione della cancellazione dei ruoli, che **avverrà ancora in automatico**, come già è stato per la cancellazione ex art. 4 d.l. 119/2018. Comunque, le regole attuative saranno contenute in un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla conversione in legge del decreto Sostegni.

Sospensione

Dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (con le regole attuative dello stralcio) **resta sospesa la riscossione di tutti i carichi** che potenzialmente rientrano nella disposizione che abbiamo fin qui esaminato. Sono altresì sospesi i termini di prescrizione relativi a tali carichi.

È importante che, nel frattempo, i contribuenti non paghino i debiti che potrebbero rientrare nello stralcio: l'attuale disposizione, infatti, non prevede la restituzione di quanto pagato anteriormente all'annullamento del carico (a differenza dell'omologa norma del d.l. 119/2018, che considerava non ripetibili i versamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della legge, consentendo di recuperare, anche tramite rimborso, quelli effettuati dopo).

* * * * *

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

